



DI GIOVANNI PIGLIALARI

Anche quest'anno si tiene, a Torino, il Festival del Lavoro. L'Ancl S.u. non ha fatto mancare la sua presenza e il suo contributo per arricchire il dibattito intorno al mondo del lavoro e dell'impresa. I componenti dell'ufficio della presidenza nazionale, unitamente a colleghi ed esperti, presenteranno diversi progetti ai quali l'Associazione sta lavorando. Uno degli obiettivi che è stato posto subito al centro della rinnovata presidenza è quello di ricercare nuove aree di interesse professionale e di conseguenza consentire agli iscritti di conquistare nuove fette di mercato che oggi non appartengono direttamente alla figura professionale del consulente del lavoro. A parlare di questo progetto, oggi alle ore 11,00 (sala Sapere), sarà

Le iniziative dell'Ancl illustrate al Festival del lavoro in corso a Torino

Più spazi per i consulenti

Opportunità dall'Ue e dagli scambi di incarichi

Elisabetta Marziali, componente dell'ufficio di presidenza dell'Associazione unitamente all'avvocato Cherci. L'obiettivo del progetto è quello di ampliare l'attività dell'Ancl S.u. verso le opportunità offerte dall'Unione europea. L'Associazione, infatti, intende partecipare al bando per la selezione di enti che agiscono in qualità di «organizzazioni intermedie per l'attuazione a livello locale» del progetto «Erasmus Giovani Imprenditori e Professionisti o aspiranti tali». Questo programma di mobilità, che è in parte simile a quello già conosciuto per gli studenti, si concentra sulle relazioni business-to-business, cioè sostiene le organizzazioni che sono in grado di creare punti di contatto sul territorio per agevolare l'incontro tra giovani imprenditori e imprenditori già affermati dell'Unione europea. Il ruolo dell'Associa-

zione quale centro di contatto locale in ambito europeo permetterebbe ai consulenti del lavoro associati di utilizzare questa opportunità strategica per offrire professionalità agli imprenditori emergenti e creare occasioni di sviluppo personale.

Un altro tema centrale è quello della comunicazione commerciale dei servizi offerti dal consulente del lavoro. A relazione sul tema è stato ieri Fabrizio Manca, anch'egli componente dell'ufficio di presidenza dell'Ancl S.u. L'obiettivo del progetto è quello di tutelare il valore, la competenza e l'esperienza dei consulenti del lavoro rispetto alle tendenze che il mercato del settore sta mostrando, ossia una forte concorrenza sui servizi afferenti la gestione del personale generata dal crescente numero di prodotti messi sul mercato da società specializzate. Manca ha

illustrato anche i primi risultati di una ricerca sul punto, volta a comprendere quali siano i punti di forza e di debolezza della figura professionale sotto l'aspetto del marketing.

Un ulteriore evento strutturato curato dall'Ancl nazionale sarà relativo alle possibilità e opportunità professionali in ambito internazionale e comunitario da parte dei consulenti del lavoro; infatti nell'evento previsto per oggi alle ore 16,00 (sala Agorà) verrà illustrata l'iniziativa relativa alla collaborazione tra Ancl e una associazione professionale di diritto inglese, finalizzata al riconoscimento della funzione e delle competenze specifiche della categoria anche in territorio britannico. Con questa idea si intende creare un reciproco riconoscimento internazionale di competenze professionali in materia di amministrazione e gestione del personale, final-

zato a creare maggiore scambio di incarichi tra professionisti qualificati e resi riconoscibili anche attraverso specifici corsi di formazione. L'evento sarà curato da Luca Bonati dell'ufficio di presidenza e da Patrizia Magni in qualità di consulente del lavoro già operante sul territorio inglese.

L'Ancl S.u. sarà presente anche alla tavola rotonda riguardante il tema del Welfare e della contrattazione di prossimità. A intervenire su questi temi sarà il presidente dell'Associazione, Dario Montanaro, oggi alle ore 10,00.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel. 06/5415742
www.anclsu.com

Anomalie, risposte entro il 16/10

L'Agenzia delle entrate, a partire dal 24 luglio 2017, ha provveduto attraverso il canale telematico Entratel a segnalare agli intermediari le irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria con riferimento all'anno 2013 (si rammenta che nell'ipotesi in cui non siano forniti elementi che dimostrino la regolarità delle dichiarazioni, scatta la sanzione da euro 516,46 a 5.164,56 euro a carico dell'intermediario). La regola generale vigente prevede che in caso di ricevimento della comunicazione di anomalia l'intermediario ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'avviso per rispondere all'amministrazione finanziaria ma l'Agenzia delle entrate, a seguito del periodo feriale, ha posticipato il termine 16 ottobre 2017 (comunicato stampa del 12 luglio 2017). Al fine di rispondere correttamente a tali comunicazioni l'intermediario fiscale deve attenersi alle seguenti modalità operative:

a) utilizzo dell'applicativo In.Te.S.A.: l'intermediario incaricato deve verificare sul proprio canale Entratel l'eventuale presenza di avvisi di irregolarità trasmessi in merito al periodo di imposta relativo al 2013 e attraverso il canale in oggetto (accessibile all'interno del portale Entratel) fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati ovvero allegare eventuale documentazione a supporto entro la data del 16 ottobre 2017;

b) risposte con il canale In.Te.S.A.: la direzione centrale audit comunicherà agli interessati l'esito dell'istruttoria in relazione ai casi segnalati. Si ricorda che qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell'attività di trasmissione telematica, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all'irrogazione della sanzione della sanzione prevista dall'art. 7-bis, dlgs n. 241/1997, da parte della direzione regionale competente. Gli intermediari abilitati interessati sono i soggetti obbligati all'invio delle dichiarazioni fiscali appartenenti alle seguenti categorie: consulenti del lavoro; dottori commercialisti ed esperti contabili; iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; iscritti negli albi degli avvocati; iscritti nel registro dei revisori contabili (dlgs n. 88/1992); associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (art. 32, comma 1, dlgs n. 241/1997); associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti di minoranze etnico-linguistiche; Caf-dipendenti; Caf-imprese; notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24, legge n. 89/1913; soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. Tali intermediari sono tenuti all'invio telematico, sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia delle dichiarazioni predisposte direttamente dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno alla trasmissione telematica (il contribuente ha sempre comunque il dovere di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti dell'intermediario segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio fiscale della regione in cui è fissato il proprio domicilio ovvero rivolgersi ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione onde evitare sanzioni).

Celeste Vivenzi

Permessi 104, maturano le ferie

Beneficiari dei permessi ex art. 33, legge 104/92 per l'assistenza al parente portatore di handicap, non incide sull'ammontare delle ferie regolarmente spettanti. A stabilirlo è stata la Corte di cassazione con ordinanza n. 14187/2017. La Corte d'appello riformava la sentenza del Tribunale e dichiarava illegittima la decurtazione di due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi concessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 e per l'effetto condannava la società datrice ad accreditare all'appellante quattro giorni di ferie relative agli anni 2004 e 2005. Avverso tale pronuncia ricorreva la società. Ciò di cui si discute - ha esordito il Collegio - è la limitazione della computabilità, ai fini delle ferie, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa Corte, nel decidere una analoga controversia relativa alla computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, riteneva che la limitazione della computabilità dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex legge n. 104 del 1992 commisurata all'intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso. Nel caso in specie, il giudice di appello con argomentazioni conformi a quanto affermato dalla Suprema corte ha ritenuto che nel caso specifico i permessi, accordati per l'assistenza al genitore portatore di handicap, concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato. Infatti, il diritto alle ferie assicurato dall'art. 36, u.c. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell'assistenza a un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche. Inoltre, determinante è la considerazione che i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna - e in primis dagli artt. 2, 3, 38 Cost. - e internazionale - quali sono la Direttiva 2000/78/Ce del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. Significativamente, la Convenzione Onu prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità. Ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongono quindi l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso stesso. In forza delle suesposte considerazioni, il ricorso è stato rigettato.

Renzo La Costa